TU PUBBLICO IMPIEGO

Art. 56

Impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art.59-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.28 del d.lgs n.80 del 1998)

Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di' cui all'articolo 66, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Versione in vigore dal 24 maggio 2001, non più in vigore dal 15 novembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	TU pubblico impiego
Estremi	Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Titolo	IV — RAPPORTO Dl LAVORO
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tu-pubblico-impiego/art-56-impugnazione-delle-sanzioni-disciplinari-art-59-bis-del-d-lgs-n-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it